Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto addì 10 *febbraio* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti addì* 28 *maggio* 1938-XVI, *registro* 25 *Africa Italiana, foglio* 239.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Amici Luigi fu Antonio e fu Proietti Giulia, nato a Segni (Roma) il 28 marzo 1893, capitano in s.p.e. nel XII battaglione eritreo (*alla memoria*). — Comandante di compagnia, in un aspro scontro contro soverchianti forze nemiche, guidava valorosamente il proprio reparto, incontrando morte gloriosa sul campo. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XVI.

Forcella Luigi fu Ermenegildo e fu Bonetti Cesira, nato a Capriolo (Brescia) l'8 marzo 1898, maresciallo capo nel IV battaglione eritreo (*alla memoria*). — Addetto al comando di un battaglione eritreo, si portava volontariamente in linea per guidare un reparto rimasto privo di ufficiale. Durante il combattimento conduceva animosamente i suoi uomini alla conquista di una difficile posizione. Lanciatosi con ardimentoso slancio in una violenta lotta a corpo a corpo, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Paitesi Rolando fu Pier Luigi e fu Mantovi Adolfina, nato a Parma il 14 agosto 1900, tenente di complemento nel IV battaglione eritreo (*alla memoria*). — Ufficiale addetto al comando di un battaglione eritreo, seguiva da vicino i reparti impegnati in aspra lotta. Ferito un ufficiale di una compagnia, lo sostituiva nel comando del reparto che più volte guidava con strenuo valore all'assalto. In testa ai suoi uomini raggiungeva l'obiettivo fissato sul quale cadeva colpito a morte. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Rigon Giovanni fu Salvatore e fu Anna Rieppi, nato a Magliato Veneto (Treviso) il 7 giugno 1891, 1° capitano in s.p.e. nel IV battaglione eritreo (Toselli). — Distaccato con la sua compagnia su una posizione importante con lo scopo di resistervi ad oltranza per dare protezione ad una nostra colonna d'attacco, assolveva tale compito con perizia ed ardire, resistendo per più ore a ripetuti attacchi di forze nemiche soverchianti. Più volte accerchiato, ricacciava animosamente con violenti corpo a corpo l'avversario, al quale infliggeva gravi perdite. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Adanon Desù, muntaz nel IV battaglione eritreo, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Graduato valoroso, durante un aspro combattimento, circondato da un forte gruppo nemico che gli intimava di arrendersi, rispondeva con fiere parole ed impugnando il fucile come una clava, colpiva diversi avversari. Ferito a morte, si difendeva fino all'estremo con lancio di bombe a mano. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Uoldeghebriel Guangul, buluc basci nel XVI battaglione eritreo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Colpito a morte mentre guidava valorosamente il proprio buluk all'assalto di posizione nemica, cadeva pronunciando parole d'incitamento ai suoi ascari a proseguire nell'azione. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Del Campo Giovanni fu Davide e di Chiara Clemente, nato il 15 dicembre 1904 a S. Martino - Valle Caudina (Avellino), sottotenente medico di complemento nel XIV battaglione eritreo. — Malgrado l'intenso fuoco di fucileria nemica, accorreva sulla linea di combattimento per soccorrere i feriti. Contuso alla testa da una pallottola, continuava nella sua opera, dando prova di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Asfahà Baharè, ascari nel XVI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Ferito gravemente al petto durante un aspro combattimento, manteneva virile contegno, dando ai compagni bello esempio di calma e di coraggio. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Bahatà Fitui, ascari (90972) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Tra i primi nell'attacco e nella mischia, mentre raggiungeva un centro di resistenza avversario, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Torrente Quasçuazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Merese Ghermail, buluc basci nel XVI battaglione eritreo 1ª compagnia. — Sebbene ferito, continuava valorosamente a combattere alla testa del proprio buluk, consentendo di farsi trasportare al posto di medicazione solo ad azione ultimata. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Angellotti Romolo di Pacifico e di Gaetani Silvia, nato ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) il 22 novembre 1910, sergente della compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Appolloni Policarpo fu Lamberto e di Mecaroli Cosimina, nato a Civitella d'Agliano (Roma) il 21 luglio 1912, sergente del quartiere generale, comando 1ª divisione eritrea. — Durante un aspro combattimento, sotto violento fuoco nemico, recapitava più volte ordini a reparti in prima linea dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Baldaccini Ulrico di Amos e di Olema Vitti, nato a Pescia (Pistoia) il 5 aprile 1913, caporal maggiore del Quartier generale 1ª divisione eritrea. — Volontario in A. O., dette in molte circostanze prove di dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo. Durante due combattimenti si prodigò nel portare a termine, noncurante del rischio, i vari compiti affidatigli. — Tembien, 28 febbraio - 2 marzo 1936-XIV.

Bastiani Angelo di Icilio e di Ridolfi Teresa, nato a Licciana Nardi (Massa Carrara) il 1° novembre 1913, sergente del Quartier generale 1ª divisione eritrea. — Durante un aspro combattimento, recapitava più volte ordini ai reparti in prima linea sotto il nutrito fuoco avversario, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Bergamini Ermenegildo di Ernesto e di Cantelli Erminia, nato a Galliera (Bologna) il 14 marzo 1912, sergente della compagnia mista genio della 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglione eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Benazzi Renato di Giuseppe e di Martinelli Ilde, nato a S. Giovanni Persiceto (Bologna) il 24 novembre 1911, soldato del Quartiere generale della 1ª divisione eritrea. — Addetto ai collegamenti di una divisione eritrea, durante un aspro combattimento, disimpegnava le proprie mansioni, sotto l'intenso fuoco nemico, con perizia e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Borghi Luigi di Paolo e di Giovannini Ernesta nato ad Imola il 18 gennaio 1912, caporale maggiore della compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Caporale maggiore radiotelegrafista, appreso che una stazione R. 3, in posizione avanzata, non rispondeva alle chiamate per improvvisa avaria, di propria iniziativa si recava sul posto, attraversando, noncurante del pericolo, una zona battuta da intenso fuoco di mitragliatrici e di fucileria avversaria. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Borrini Cesare di Felice e di Ramponi Carolina, nato a Novara il 23 aprile 1913, caporal maggiore della compagnia mista genio della 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Casu Alfredo, tenente fanteria in s p.e. del comando 1ª divisione eritrea. — Ufficiale addetto ad un comando di divisione eritrea, dava ripetute prove di abnegazione e di prezzo del pericolo, prodigandosi, durante un aspro combattimento, e sotto violento fuoco avversario, nel comunicare ai reparti duramente impegnati, gli ordini del proprio comandante. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

De Mattheis Luigi di Achille fu Pomarico Vite da Collepasso (Lecce), nato il 18 giugno 1912, sergente della compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio di gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Della Savia Mario di Umberto e di Irene Presutti, nato ad Udine il 7 dicembre 1911, caporal maggiore del Quartier generale 1ª divisione eritrea. — Durante due combattimenti, recapitava più volte ordini a reparti in linea sotto nutrito fuoco della fucileria avversaria, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Tembien, 28 febbraio - 2 marzo 1936-XIV.

Evangelisti Franco di Oreste e di Pieretti Francesca, nato a Massa Carrara il 30 settembre 1914, sergente della compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Guaitolini Silvio di Filigenio e di Morellini Elvira nato a Campagnola il 13 novembre 1912, sergente della compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Lilla Giuseppe di Paolo e di Elisa Impalea, nato a Polignano a Mare (Bari) il 14 settembre 1907, sergente maggiore nella compagnia mista del genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi di operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando sotto il fuoco nemico, ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Molino Luciano di Ernesto e di Rossi Teresina, nato a Torino il 2 giugno 1911, caporal maggiore del Quartiere generale, 1ª divisione eritrea. — Durante un aspro combattimento, recapitava più volte ordini a reparti in prima linea sotto il nutrito fuoco avversario, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Negri Vittorio di Pio e di Oddoni Felicita, nato a Goito (Mantova) il 26 novembre 1913, soldato del Quartiere generale, 1ª divisione eritrea. — Addetto ai collegamenti di una divisione eritrea, durante un combattimento disimpegnava le proprie mansioni, sotto intenso fuoco avversario, con perizia e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Oddone Giuseppe di Carlo e di Dalmazzo Ludovica, nato a Torino il 9 settembre 1907, sottotenente di artiglieria complemento del comando 2ª divisione eritrea. — Più volte invitato ad allontanarsi dal luogo del combattimento, perchè contuso ad un ginocchio, insisteva nel rimanere e vi prendeva parte attiva. Partecipava ad un contrattacco con ardire e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Passi Giovanni fu Angelo e di Anna Borghi, nato ad Alberona (Foggia) il 14 agosto 1910, sergente della compagnia mista genio, 1ª divisione eritrea — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni, dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Pirovano Eugenio fu Paolo e fu Luigia Fumagalli, nato a Gorla Prima (Milano) il 22 gennaio 1914, soldato del Quartier generale della 1ª divisione eritrea. — Addetto ai collegamenti di una divisione eritrea, durante un aspro combattimento, disimpegnava le proprie mansioni, sotto l'intenso fuoco avversario, con perizia e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ruocco Italo fu Giuseppe e di Amedea Gattini, nato a Napoli il 30 luglio 1911, caporal maggiore del Quartiere generale, 1ª divisione eritrea. — Durante un aspro combattimento, sotto violento fuoco nemico, recapitava più volte ordini a reparti di prima linea, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Saracino Giuseppe fu Vincenzo e di Tersa Marinelli, nato a S. Martino in Pensilis (Campobasso) il 20 ottobre 1911, sergente del Quartiere generale, 1ª divisione eritrea. — Addetto ai collegamenti di una divisione eritrea, durante un aspro combattimento, disimpegnava le proprie mansioni, sotto l'intenso fuoco nemico, con perizia e sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Vozzi Arnaldo fu Giuseppe e di Amori Maria, nato a Roma il 21 gennaio 1903, sergente maggiore del Quartiere generale, 1ª divisione eritrea. — In otto mesi di operazioni, quale sottufficiale addetto alle salmerie, dava costante prova di abnegazione e sprezzo del pericolo esplicando opera fervida ed intelligente. — A. O. ottobre 1935 - maggio 1936-XIV.

Zonetti Egidio di Enrico e di Marzotto Elda, nato a Porcia (Udine) il 19 marzo 1912, caporal maggiore nella compagnia mista genio, 1ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. presso un comando di divisione eritrea, in oltre sei mesi d'operazioni dava prova di capacità, abnegazione e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco nemico ed in condizioni particolarmente difficili, i collegamenti radio dei gruppi di battaglioni eritrei. — A. O. ottobre 1935 - aprile 1936-XIV.

Brahanè Tesfai, ascari del XXII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Rimasto a guardia delle salmerie del proprio reparto, con prontezza e sprezzo del pericolo, mentre il nemico tentava un aggiramento, provvedeva da solo a porle in salvo. — Machennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Embaiè Voldeabzghi, sciumbasci del XVI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Sotto violento fuoco di fucileria nemica, conduceva con slancio il proprio plotone all'attacco di forti posizioni, obbligando l'avversario a sgombrarle. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Gheremeschel Iebio, ascari del XVI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Ferito ad un arto inferiore, manteneva contegno coraggioso, e, per non distogliere i compagni dal combattimento, da solo si recava al posto di medicazione. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Mohamed Hagos, muntaz degli zaptiè della sezione CC. RR., 2ª divisione eritrea. — Portaferiti al seguito del comando di una divisione eritrea, assolveva il proprio compito, durante dodici ore di aspro combattimento, con solerzia e sprezzo del pericolo, sotto violento fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ogbagabriel Guaitom, muntaz nel XVI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Ferito ad una mano, rimaneva al suo posto di combattimento, consentendo di farsi trasportare al posto di medicazione solo ad azione ultimata. — Monte Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Salumun Ghebresghi, zaptiè (37) della sezione CC. RR., 2ª divisione eritrea. — Porta ordini al seguito del comando di una divisione eritrea, assolveva il proprio compito, durante quattro ore di aspro combattimento, con solerzia e sprezzo del pericolo, sotto il violento fuoco avversario, finchè rimaneva ferito. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(2107)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 745.
Ordinamento dei Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti che si propongono come attività fondamentale di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, assumono la denominazione di « Monti di credito su pegno ».

Essi sono distinti in due categorie.

Appartengono alla prima categoria i Monti di credito su pegno che abbiano un rilevante ammontare di depositi fruttiferi.

Il riconoscimento dell'appartenenza alla prima categoria ha luogo con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle stesse forme è disposto che l'Ente cessi di appartenere alla prima categoria quando sia venuto meno il requisito di cui al comma precedente.

I Monti di credito su pegno di prima categoria sono regolati dalle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Quelli di seconda categoria, che vengono appresso indicati con la denominazione di « Monti », sono regolati dalle disposizioni della presente legge e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Art. 2.

Il primo fondo di dotazione dei Monti di nuova istituzione deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore alle L. 200.000.

Il fondo di dotazione può essere rimborsato, osservati i patti dell'atto costitutivo, soltanto quando si sia formata una riserva pari al suo ammontare.

Sul fondo di dotazione, sui successivi aumenti di patrimonio e sugli utili di gestione del Monte non può essere corrisposto alcun interesse o percentuale a favore di coloro che hanno contribuito alla formazione del patrimonio.

Art. 3.

Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, o col loro concorso, debbono determinare:

1° il fondo di dotazione ed i modi coi quali è raccolto;

2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto;

3° l'ordinamento amministrativo del Monte.

Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto è indicato nel comma precedente, devono determinare:

1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati;

2° i poteri dell'assemblea degli associati.

All'atto costitutivo è allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

Art. 4.

L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per effetto di tale approvazione l'Ente acquista propria personalità giuridica.

Le modificazioni dello statuto sono approvate con l'osservanza delle modalità stabilite nel comma 1°.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dei Monti è costituito di cinque membri, due dei quali, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice-presidente, sono nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Gli altri tre membri sono nominati:

a) due dall'Ente o dagli Enti fondatori, e uno dall'Amministrazione comunale dei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso;

b) dall'assemblea degli associati, nei Monti istituiti da associazioni di persone.

Art. 6.

Non possono essere nominati amministratori del Monte il podestà del Comune dove ha sede il Monte stesso, nè il preside ed i rettori della Provincia.

Non possono neppure essere nominati amministratori coloro che si trovino in lite con il Monte.

Coloro che rivestano o che abbiano rivestito nell'anno precedente alla nomina, cariche politiche nel Comune nel quale ha sede il Monte, non possono assumere l'ufficio di amministratore, direttore, funzionario o impiegato dei Monti. Gli amministratori, i direttori, i funzionari e gli impiegati dei Monti, i quali assumano taluna delle cariche anzidette, decadono dall'ufficio.

Gli amministratori e i direttori dei Monti non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Ente che amministrano o dirigono.

Le persone nominate all'ufficio di amministratori dei Monti, le quali, all'atto della nomina, hanno obbligazioni con essi, debbono estinguerle entro sei mesi dal giorno in cui assumono l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse, quando essa sia minore di tale termine.

Decorso questo termine, gli amministratori, che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadono dall'ufficio. Decadono altresì gli amministratori i quali inizino lite con il Monte.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di amministrazione i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso.

La decadenza, nei casi preveduti nei commi precedenti, è dichiarata dal Consiglio di amministrazione il quale, ove la decadenza riguardi un amministratore, ne deve riferire all'assemblea degli associati nella prima adunanza, o all'Ente che lo aveva eletto, affinchè sia provveduto alla sostituzione.

Qualora il Consiglio di amministrazione non dichiari la decadenza, vi provvede d'ufficio l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 7.

Quando un Monte, per almeno un triennio, abbia una gestione passiva, ovvero la sua attività nelle operazioni di prestito su pegno non risulti rispondente alle esigenze locali, anche per il limitato numero delle operazioni stesse in confronto delle disponibilità patrimoniali, può essere fuso con un altro Monte della Provincia o di una Provincia limitrofa, oppure con un Monte di credito su pegno di prima categoria, o con una Cassa di risparmio della Provincia. In caso di fusione con una Cassa di risparmio, questa deve istituire una sezione per le operazioni di pegno o, comunque, assicurare il servizio delle operazioni stesse.

Per la fusione si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il decreto Reale e quello del Capo del Governo di cui al predetto art. 47, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data in cui la fusione deve avere attuazione sarà stabilita con il decreto del Capo del Governo, il quale costituirà la base del trapasso delle attività e passività, restando autorizzata l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche, ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto medesimo, con le norme fiscali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Qualora due o più Monti si trovino nelle condizioni prevedute nel primo comma, possono essere fusi anche mediante la istituzione di un nuovo Ente, osservate le precedenti disposizioni.

Rimane salva in ogni caso la facoltà degli Istituti di credito di diritto pubblico di procedere alla incorporazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3°, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, dei Monti, con l'obbligo peraltro di istituire una sezione per le operazioni di pegno, o, comunque, di assicurare il servizio delle operazioni stesse.

Art. 8.

Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni. Esso è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e due dagli Enti fondatori o dalla assemblea degli associati.

Il sindaco nominato dall'Ispettorato presiede il Collegio.

Art. 9.

E' vietato agli amministratori dei Monti di partecipare agli utili e di ricevere compensi od indennità, salvo a chi eserciti le funzioni di direttore.

E' però consentito ai Monti di maggiore importanza di stabilire una medaglia di presenza a favore degli amministratori; l'ammontare di essa deve essere determinato nello statuto.

Art. 10.

Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, è al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.

Art. 11.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

La precedente disposizione si applica anche agli altri Enti indicati nell'art. 32, commi 1° e 2°, per le operazioni di credito pignoratizio prevedute dalla presente legge.

Art. 12.

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

Il giudizio di stima è fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori.

I periti, prima di assumere l'ufficio, debbono prestare cauzione nella misura fissata dall'amministrazione del Monte, osservate le norme di cui all'art. 35.

L'obbligo della cauzione è esteso anche ai cassieri ed ai magazzinieri.

Art. 13.

La durata dei prestiti su pegno non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di un anno.

Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.

Art. 14.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Art. 15.

Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.

Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Art. 16.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Negli statuti devono essere stabilite norme per facilitare la emissione dei duplicati di polizze distrutte, sottratte o smarrite, quando l'importo di esse non superi la somma che sarà determinata negli stessi statuti.

E' consentito poi di stabilire negli statuti che si possa procedere alla rinnovazione od alla estinzione del prestito, senza la preventiva emissione del duplicato di polizze distrutte, sottratte o smarrite.

Art. 17.

I Monti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già facoltà di ricevere depositi fruttiferi, la conservano. Gli altri che vogliano conseguirla debbono inserire nello statuto apposita disposizione da approvarsi ai sensi dell'art. 4, contenente le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme e la natura dei libretti, in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio o dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, disciplinante tale materia.

Art. 18.

I Monti, i quali non abbiano disponibilità sufficienti per svolgere l'attività fondamentale di cui all'art. 1, possono contrarre mutui presso altri Monti di credito su pegno, anche di prima categoria, presso Casse di risparmio, ovvero presso altre aziende di credito, fino alla concorrenza dell'importo massimo delle operazioni di prestito su pegno già effettuate.

A tal uopo il Monte, qualora ne sia richiesto dall'azienda mutuante, deve consegnare a questa, all'atto in cui contrae il mutuo, una copia dei singoli documenti corrispondenti alle operazioni di prestito, in relazione all'ammontare delle quali il mutuo è contratto.

La copia deve essere certificata conforme alle risultanze dei registri, dal presidente e dal direttore del Monte; deve inoltre essere controfirmata dal contabile e dal magazziniere del Monte stesso.

Art. 19.

Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo alle operazioni di prestito indicate nell'articolo precedente, sia sui libri di carico tanto di contabilità quanto di magazzino.

Art. 20.

In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto creditore non siasi valso della facoltà di cui all'articolo 22, deve, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della estinzione stessa, versare al predetto Istituto l'importo ricevutone, coi relativi interessi convenuti e ritirare il corrispondente documento del prestito estinto.

In caso di rinnovazione, il Monte deve effettuare il rimborso entro il terzo giorno feriale successivo a quello dell'accordata rinnovazione.

Art. 21.

L'Istituto mutuante ha facoltà di far procedere in ogni momento a verificazioni di controllo, tanto di contabilità quanto di magazzino, sulle partite a cui si riferiscono le operazioni di prestito, in relazione alle quali è stato concesso il mutuo.

Art. 22.

L'Istituto mutuante ha altresì facoltà di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni di riscatto o di vendita che si effettuano presso il Monte, allo scopo di esigere l'importo dei prestiti suddetti all'atto della loro estinzione.

Art. 23.

Gli interessi corrisposti dai Monti sulle operazioni di cui all'articolo 18, possono essere pattuiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, anche ad un tasso inferiore a quello stabilito dalle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

Art. 24.

I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di credito su pegno di prima categoria, gli Istituti di credito di diritto pubblico, ovvero le Banche di interesse nazionale.

Art. 25.

Ferme rimanendo a favore dei Monti di credito su pegno le agevolazioni tributarie già stabilite dalle vigenti leggi del bollo e del registro in favore dei Monti di pietà, sono esenti da tassa di bollo e da imposta di registro gli atti costitutivi, gli statuti dei Monti suddetti, le loro modificazioni e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte sui libretti nominativi, nonchè le operazioni di mutuo contemplate all'articolo 18 e le relative quietanze.

Art. 26.

I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acquisto sia necessario per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata.

I beni pervenuti in seguito ad espropriazione forzata, ovvero per donazione od eredità, devono essere alienati entro dieci anni dall'acquisto, salvo che si tratti di beni donati o lasciati per testamento a scopo di beneficenza.

Il detto termine può essere prorogato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 27.

Le somme esuberanti in relazione all'attività che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o ad essi equiparati per legge, o di cartelle fondiarie.

Tuttavia i Monti, qualora sia consentito dallo statuto, possono impiegare le somme esuberanti nelle seguenti operazioni, osservate le norme di cui all'articolo 35:

a) anticipazioni su titoli di cui al primo comma del presente articolo;

b) mutui ipotecari;

c) anticipazioni ad impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario;

d) amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito.

Art. 28.

Gli utili netti di esercizio dei Monti sono destinati per nove decimi all'aumento del patrimonio e per un decimo possono essere devoluti a favore di opere di assistenza ed, a preferenza, all'Ente comunale di assistenza.

Art. 29.

I Monti hanno facoltà di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento.

Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 30.

I Monti possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura di Stato in tutti i giudizi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, la giurisdizione speciale ed i collegi arbitrali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dello Stato dai Monti saranno liquidati a norma di legge.

Art. 31.

E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonchè concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse.

Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'articolo 705 del Codice penale.

In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'Ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.

Art. 32.

Il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge non può essere esercitato che dagli Enti indicati nell'articolo 1, salvi i casi previsti dall'articolo 7.

Continua inoltre ad essere esercitato dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico che praticano tale forma di credito in base ai loro statuti.

Le agenzie di prestiti su pegno che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già state autorizzate con regolari licenze della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico approvato con Regio decreto 18 giugno

1931-IX, n. 773, e successive disposizioni, possono continuare la loro attività. La rinnovazione della licenza a queste agenzie, a decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII, non può aver luogo se non in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le agenzie prevedute nel comma precedente sono tenute a trasmettere all'Ispettorato succitato le situazioni periodiche, i bilanci, nonchè tutti gli altri dati che siano ad esse richiesti dall'Ispettorato medesimo.

Art. 33.

Gli organi amministrativi dei Monti attualmente esistenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione, di cui all'articolo 5, i quali devono essere nominati non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

La decadenza comminata dall'articolo 6, comma 3°, ha luogo anche nei confronti di quelle, tra le persone indicate nel comma suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano talune delle cariche prevedute nel comma medesimo e non vi rinunzino entro il termine di sei mesi dalla data suindicata.

Art. 35.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e le altre che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge, dalla cui entrata in vigore restano abrogate tutte le norme contrarie o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 746.
Ordinamento didattico dei Regi istituti tecnici nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;

Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847, col quale si stabiliscono i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti tecnici commerciali, commerciali e per geometri, inferiori isolati e nautici;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2295, col quale si provvede alla istituzione di nuovi corsi completi presso le Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale e presso i Regi istituti tecnici nautici commerciali, commerciali e per geometri ed inferiori isolati, e si approvano le relative tabelle organiche;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1937-XV, n. 1392;

Veduti i Regi decreti-legge 24 agosto 1933-XI, nn. 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347;

Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, è istituito un corso completo di classi per la specializzazione macchinisti presso i Regi istituti tecnici nautici di Ancona, Cagliari, Camogli, Fiume e Lussinpiccolo.

Art. 2.

Dalla stessa data è soppresso un corso completo di classi per la specializzazione capitani presso i Regi istituti tecnici nautici di Genova, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia.

Art. 3.

A decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, per i Regi istituti tecnici nautici i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di destinare a cattedre di materie affini nei Regi istituti tecnici nautici ovvero a cattedre delle stesse discipline in altri Istituti di istruzione tecnica, nonchè nelle Scuole e Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, con le modalità previste dal R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, i professori che, a seguito della nuova distribuzione di posti di ruolo prevista dall'articolo precedente, risultino in soprannumero.

Art. 5.

Con successivi Regi decreti saranno modificate le tabelle organiche annesse agli statuti di ciascuno dei Regi istituti tecnici nautici citati nella tabella annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 72. — MANCINI.

Tabella dei posti di ruolo del personale direttivo e insegnante dei RR. Istituti Tecnici Nautici.

ISTITUTO	Sede	Numero dei corsi	N. delle classi collaterali	Pres.di senza insegnamento	Cattedre di ruolo - Corso superiore: Lettere italiane	Storia, geografia commerciale	Matematica, disegno geometrico	Fisica, elementi di chimica, elementi di macchine, misure elettriche	Astronomia, navigazione, oceanografia, meteorologia	Lingua inglese	Macchine, disegno di geometria descrittiva, disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata	Lingua francese	Attrezzatura, manovra, elementi di costruzione navale	Teoria della nave, costruzione navale, disegno di geometria, disegno di costruzione navale, meccanica applicata - Elementi di costruzione navale	Corso inferiore: Numero dei corsi	Numero delle classi collaterali	Lingua italiana, latino, storia, geografia, cultura fascista	Matematica	Disegno	Annotazioni
R. Istituto Tecnico Nautico..	Ancona	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Bari	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	1	5	1	1	
» » ..	Cagliari	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Camogli	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Catania	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Fiume	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Gaeta	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	3	7	1	1	
» » ..	Genova	3	—	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	—	4	1	1	
» » ..	Livorno	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Lussinpiccolo	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Messina	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Napoli	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Palermo	3	—	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	—	4	1	1	
» » ..	Savona	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	
» » ..	Sorrento	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	1	9	1	1	
» » ..	Trieste	3	—	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	—	4	1	1	
» » ..	Venezia	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	4	1	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1938, n. 747.

Modificazioni al regolamento 13 novembre 1930-IX, n. 1642, sull'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 4, con il quale si apportano modificazioni alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra;
Ritenuta la necessità di coordinare talune disposizioni regolamentari con le nuove disposizioni portate dal predetto R. decreto-legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 4;
Udito il parere del Commissario governativo dell'Opera predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'ultimo comma dell'art. 38 del regolamento 13 novembre 1930-IX, n. 1642, alle parole: « di cui all'art. 15, lettera *f*), della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397 » vanno sostituite le seguenti: « di cui all'art. 12, lettera *e*), della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397 ».

Art. 2.

Il primo rigo dell'art. 40 del regolamento 13 novembre 1930-IX, n. 1642, è modificato come segue: « Le borse di studio di cui all'art. 12, lettera *e*), della legge... ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 41 del regolamento 13 novembre 1930-IX, n. 1642, viene sostituito dal seguente:

« La concessione dei sussidi dotali ad orfane di guerra è disposta semestralmente dal Comitato provinciale mediante appositi concorsi da bandirsi all'inizio di ciascun anno, in base alle norme stabilite dal Comitato nazionale con deliberazione soggetta all'approvazione del Capo del Governo.

« Ai concorsi possono partecipare le orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio prima del compimento del 25° anno di età e durante il semestre a cui il concorso si riferisce.

« Fra i titoli di preferenza da determinare nelle indicate norme, devono essere comprese le benemerenze conseguite in guerra dal genitore dell'orfana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 75. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 giugno 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare cooperativa di Colliano, con sede in Colliano (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Colliano, società anonima con sede in Colliano (Salerno), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Colliano, società anonima con sede in Colliano (Salerno), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(2124)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 giugno 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(2126)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 2250 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada carrozzabile che da Godiasco, passando per Ca' S. Zaccaria e Ca' Ballestrini arriva sino a Casa del Mulino;

ad est, la strada comunale che da Casa del Mulino porta a Zuccarello passando a est di M. Rajone e ad ovest di M. Fica Vecchia, quindi la mulattiera che dalla suddetta strada porta a C. Gabba e infine per il sentiero che da C. Gabba raggiunge quota 437; in questa località il confine incontra il Rio Magaglia che segue sino all'incontro della carrozzabile Sant'Albano Godiasco, in località Magaglia;

a sud ed a ovest, la strada carrozzabile che da Casa Magaglia, passando dalla località C. Bottone, C. Nuova, C. Cucchi, C. Cantona e San Desiderio arriva a Godiasco;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1936 e 19 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 luglio 1935, 27 luglio 1936 e 19 agosto 1937, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39. Dal 1° novembre 1938-XVII, tale zona resta così delimitata:

a nord, la strada carrozzabile che da Godiasco passando per Ca' Zaccaria arriva all'incrocio della strada per Case Molino della Monta;

ad est, da Case Molino della Monta, il corso del torrente Rio della Valle, quindi sentiero che di qui arriva a Monte Piazzola, indi torrente Rio del Fungo sino alla frazione Magaglia;

a sud, dalla frazione Magaglia strada comunale sino a Cascina Bottarone, quindi mulattiera che passando per frazione Lumello, Casarame raggiunge l'abitato di Piumesana; quindi strada di montagna che da Piumesana, Case Rova, La Crocetta, Case Zuccarello, Frazione Sala, San Giovanni raggiunge S. Desiderio sulla strada provinciale di Godiasco;

ad ovest, strada provinciale che da S. Desiderio arriva a Godiasco.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Pavia dell'estensione di ettari 574 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, strada comunale che dalla frazione Badia di Stradella raggiunge, in direzione nord, la frazione Coriggio di Stradella;

a nord, strada comunale che dalla frazione Coriggio, transitando per il paese di Portalbera, raggiunge, in direzione est, la frazione S. Pietro dello stesso Comune;

ad est, strada provinciale che dalla suddetta frazione di S. Pietro, in direzione sud-ovest, raggiunge la ferrovia Alessandria-Piacenza al casello di frazione Previano;

a sud, strada ferrata che dal casello di frazione Previano, passando per la stazione ferroviaria di Stradella, raggiunge, in direzione ovest, il passaggio a livello della frazione di Badia di Stradella, incrocio di partenza.

Visti i decreti Ministeriali 24 agosto 1936 e 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 maggio 1935, 24 agosto 1936 e 16 agosto 1937, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1938-XVI.

Sospensione del versamento del contributo dovuto dai datori di lavoro, in esecuzione del Regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, alla Cassa per gli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, che stabilisce il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati ed assimilati che siano richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 14 agosto 1936, n. 1691, contenente le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto predetto;

Veduti i decreti Ministeriali 15 agosto 1936, 26 maggio e 25 novembre 1937, che hanno determinato l'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa costituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in esecuzione dei Regi decreti predetti;

Ritenuto che le disponibilità della Cassa stessa sono tali da poter far fronte alle presumibili erogazioni senza ulteriore versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1938 è sospeso l'obbligo, previsto dal R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936, n. 1691, del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro alla Cassa, costituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per la erogazione delle indennità agli impiegati privati richiamati o volontari per esigenze militari di carattere eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(2147)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 13 giugno 1938 ha presentato all'Ecc. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

(2150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 19 maggio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Hasso von Etzdorf, console di Germania a Palermo.

(2086)

In data 19 maggio 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Luigi Campodonico, console onorario del Perù a Chiavari.

(2087)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Carpeneda (Trento).

Con R. decreto 24 marzo 1938, n. 974, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Carpeneda, con sede in comune di Folgaria, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 14 novembre 1937.

(2115)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Ozino Caligaris Pietro da Torino, contrassegnati col n. 53, sono stati deformati.

(2114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni 5 % delle Ferrovie del Tirreno di serie D.

Le obbligazioni, unitarie e quintuple, di serie *D*, emesse in dipendenza della legge 30 marzo 1890, n. 6751. e in forza del R. decreto 30 marzo 1893, n. 181, per le spese di costruzione delle Ferrovie del Tirreno, e cioè delle linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 90 di scadenza 1° luglio 1938.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi fino alla estinzione delle obbligazioni della detta serie *D* sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 13 cedole, da quella n. 91 (scadenza 1° gennaio 1939) a quella n. 103 (scadenza 1° gennaio 1945).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1938, o presso questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n 27

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	87189	500 —	*Boracchia Giorgio* di *Gio. Battista*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Spezia (Genova).	*Borachia Giorgio-Stefano Giuseppe* di *Giambattista*, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Spezia (Genova).
P. R. 3,50%	118040	822 —	Giudice *Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, col vincolo di usufrutto vitalizio.	Giudice *Luigi-Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, col vincolo di usufrutto vitalizio.
Id.	317916	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340716	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156879	273 —	Giudice *Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova, con l'usufrutto a favore di Rivera Laura fu *Luigi*.	Giudice *Luigi-Gerolamo* fu Vincenzo, dom. a Genova con l'usufrutto a favore di Riviera Laura fu *Giovanni-Battista*.
Id.	344478	70 —	Gadda *Virginia* fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Taddeo Angiolina fu Angelo ved. Gadda dom. a Tradate (Como).	Gadda *Virginio* fu Guido minore, ecc., come contro.
Rendita 5%	11471	1000 —	Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, ved. *Samminiatello Zobarelli* Carlo Marco dom. a Torino.	Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo Marco dom. a Torino.
Id.	11472	750 —	Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, ved. *Somminiatelli Zobarella* Carlo Marco dom. in Torino.	Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo-Marco dom. in Torino.
Id.	11473	500 —	Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu *Eduardo*, ved. *Samminiatello Zobarella* Carlo Marco dom. in Torino.	Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu *Edoardo* ved. *Sanminiatelli Zabarella* Carlo-Marco, dom. in Torino.
Cons. 3,50%	29810	147 —	Macagno *Cristina* fu Angelo moglie di Camussi Giovanni dom. in Firenze.	Macagno *Lucia-Maria-Cristina* fu Angelo, moglie di Camussi Giovanni dom. in Firenze.
P. R. 3,50%	313133	357 —	Tansini Ferruccio fu *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. della madre Mezzadri Maria fu Giuseppe, ved. Tansini, dom. a Vizzolo Predabissi (Milano).	Tansini Ferruccio fu *Emilio*, minore ecc., come contro.
Rendita 5%	106575	450 —	Prat Carla-Maria di *Giacinto-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Prat Carla-Maria di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.
Id.	106576	200 —	Prat Carla-Maria di *Giacinto* minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	
Id.	106579	1250 —		
Id.	106577	500 —	Prat Carla-Maria di *Enrico* minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.	
Id.	106578	160 —		
Id.	106580	100 —		
Id.	106581	50 —		
Id.	106582	25 —		
Id.	106583	100 —		
Id.	106584	110 —		
P. R. 3,50%	32745	280 —	Prat Giulia di *Giacinto-Enrico*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Prat Giulia di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.
Id.	88380	140 —	Prat Giulia di *Giacinto*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	
Id.	150859	875 —		

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	133139	350 —	Prat Giulia di *Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.	Prat Giulia di *Giacinto-Erminio-Enrico* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.
Id.	141315	112 —		
Id.	152813	70 —		
Id.	164336	35 —		
Id.	170692	17,50		
Id.	205780	70 —		
Id.	322632	77 —		
Id.	•338265	766,50	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio dom. a Senisi (Potenza).	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori ecc., come contro.
Id.	110461	45,50	Chiabrera Ida fu Ferdinando, moglie di Stella *Carlo Giacomo*, dom. ad Alessandria, vincolato per dote.	Chiabrera Ida fu Ferdinando moglie di Stella *Giacomo-Carlo* dom. ad Alessandria, vincolato per dote.
Id.	99118	14 —	Auletta Domenico di *Gaetano* dom. a Torre Angelara (Salerno).	Auletta Domenico di *Generoso*, dom. a Torre Angelara (Salerno).
Id.	17709	35 —	Bottini *Giovanni-Battista* di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Bottini *Giovanni-Battista Francesco* di *Oreste-Luigi-Michele*, minore ecc., come contro.
Id.	114513	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169450	668,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	306560	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	337260	129,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	342932	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	344258	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	400878	126 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	408263	35 —	Barberis *Edoardo* fu Fedele dom. in Firenze.	Barberis *Tommaso-Edoardo-Serafino* fu Fedele, dom. in Firenze.
P. R. 3,50 %	141024	402,50	*Rizzolo* Salviano fu Leonardo, dom. a Calabritto (Avellino).	*Rizzoli* Salviano fu Leonardo, dom. a Calabritto (Avellino).
Id.	141226	808,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164238	654,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	202234	504 —	Come sopra.	Come sopra.
Prest. Naz. 5 %	34018	200 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	413815	35 —	Andreotti Erminio fu Francesco, ricoverato nel manicomio rappresentato dal curatore Rota Lorenzo, dom. a Lecco (Como) con usufrutto vitalizio a favore di *Trogno* Maddalena fu Pietro ved. Andreotti Francesco, dom. a Traona (Sondrio).	Andreotti Erminio fu Francesco, ricoverato nel manicomio rappresentato dal curatore Rota Lorenzo, dom. a Lecco (Como) con usufrutto vitalizio a favore di *Togno* Maddalena fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	140007	4480 —	*Zaninovich* Luciano, Mario ed *Emilio di Ugo*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo dom. a Padova, vincolato d'usufrutto a favore di *Zauver* Giulia fu Carlo, ved. Levens dom. a Padova.	*Zanninovich* Luciano, Mario e *Giulio di Giovanni-Ugo* minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo dom. a Padova, vincolato d'usufrutto a favore di *Zauner* Giulia fu Carlo, ved. Levens, dom. a Padova.
Id.	84596	31,50	Marcianò Maria fu Angelo, minore sotto la *tutela* della madre Gaglianello Rosaria di Giuseppe dom. a Corleone (Palermo).	Marcianò Maria fu Angelo minore sotto la *patria potestà* della madre, ecc., come contro.
Id.	84597	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	272253	3,50	*Marciani Mario* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Palermo.	*Marcianò Maria* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Palermo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	404917	150,50	Marcianò *Gaglianello* Maria fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Gaglianello Rosaria dom. a Corleone (Palermo).	Marcianò *Maria* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	846313	189 —	Altina *Luigi* fu Alessandro dom. in Torino. Vincolato d'usufrutto.	Altina *Matteo-Luigi* fu Alessandro dom. in Torino, vincolato d'usufrutto.
Rendita 5 %	24161	75 —	Anderloni Adriano fu Virginio, minore sotto la p. p. della madre Beduschi Erminia di *Langerviez* dom. a Milano. Con usufrutto a favore di Beduschi Erminia di *Langerviez* dom. a Milano.	Anderloni Adriano fu Virginio minore sotto la p. p. della madre Beduschi Erminia di *Langzewich* dom. a Milano. Con usufrutto a favore di Beduschi Erminia di *Langzewich* dom. a Milano.
Id.	9601	3250 —	Destefani Alfonso e Giudittina fu *Alfonso*, minori, sotto la p. p. della madre Blandini Maria, ved. Destefani dom. a Girifalco (Catanzaro).	Destefani Alfonso e Giudittina fu *Luigi-Alfonso*, minori sotto la p. p. della madre Blandini Maria ved. Destefani dom. a Girifalco (Catanzaro).
P. R. 3,50 %	480542	126 —	Cupini Dina, Aldo, Elia, Adelaide, Quintiliana ed *Ida* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Tomei Maria, di Vincenzo ved. Cupini, dom. a Roma.	Cupini Dina, Aldo, Elia, Adelaide, Quintiliana ed *Ilda* fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	789352	210 —	Ceci Vincenzo fu *Vincenzo* dom. ad Alatri (Roma).	Ceci Vincenzo fu *Giuseppe* dom. ad Alatri (Roma).
P. R. 3,50 %	170581	140 —	Fiocchetti *Alfredo* fu Angelo dom. a Todi (Perugia). Vincolata d'ipoteca per cauzione quale parroco di S. Biagio in Petroro fraz. del Comune di Todi.	Fiocchetti *Ezechiele-Pasquale-Giuseppe* fu Angelo ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	577373	493,50	Ferraris Giovanni fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Galeasso* Teresa, ved. Ferraris dom. in Torino.	Ferraris Giovanni fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre *Galeazzo* Teresa, ved. Ferraris dom. in Torino.
Id.	425027	136 —	Munier *Cesarina* fu Giovanni, moglie legalmente separata di Govino Carlo dom. in Alba (Cuneo).	Munier *Maria-Crescenzia-Cesarina* fu Giovanni, moglie legalmente separata di Govino Carlo-Giuseppe dom. in Alba (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2025)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per smarrimento di quietanze.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 966140 (serie III) di L. 116, rilasciata l'11 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Terni per il versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Barbaresi Cesira fu Ferdinando e Fabrizi Filippo fu Paolo sull'articolo di ruolo n. 126, con delega al detto Fabrizi Filippo per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 372230 (serie I) di L. 133,30, rilasciata il 14 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Costa Liboria ed altri sull'art. 324 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Cimino Michele fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 167470 (serie III) di lire 3300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ittiri (Sassari) pel pagamento a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-

legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Mulas Pinna Giuseppe e Angelina di Luigi in tutela del padre » sull'art. 217 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mulas Luigi fu Giuseppe-Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 874862 (serie 3ª) di L. 100, rilasciata il 2 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Calatafimi (Trapani) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Di Giovanni Giuseppe fu Gaetano » sull'art. 401 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Di Giovanni Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effeti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 078760 (serie II) di L. 135 e 152105 (serie III) di L. 665, rilasciate rispettivamente il 12 e 30 marzo 1937 della Esattoria comunale di Gambolò (Pavia) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Bianchi Luigi fu Giuseppe detto Alegrin » sull'art, 71 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Bianchi Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 890903 (serie I) di L. 116,75, rilasciata il 16 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Taranto pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta « Millarte Giuseppe di Angelo e fu Conte Elisabetta per 1/2 e Masenillo Anna Teresa, Rosina, Nicola, Rosaria, Maria e Giuseppe di Pasquale » sull'art. 2561 del ruofo fabbricati di detto Comune, con delega a Millarte Giuseppe di Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 392120 (Serie I) di L. 900, rilasciata il 26 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Calatafini (Trapani) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Stabile Francesco fu Filippo da Alcamo » sull'art. 1107 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Stabile Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 153.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 392119 (serie I) di L. 1000, rilasciata il 26 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Calatafini (Trapani) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Stabile Antonino fu Filippo di Alcamo » sull'art. 1103 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Stabile Antonino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 154

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 523832 (serie V) di L. 150, rilasciata l'11 giugno 1937, dall'Esattoria consorziale di Gorizia pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Hoban Giuseppe di Antonio » sull'articolo 417 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Lutman Benedetto fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si, fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 652756 (serie I) di L. 917, n. 652813 (serie I) di L. 916,60, n. 910614 (serie II) di L. 916,60, n. 755822 (serie III) di L. 916,60, n. 501593 (serie V) di L. 916,60 e n. 501670 (serie V) di L. 916,60, rilasciate dall'Esattoria comunale di Medole rispettivamente il 26 marzo, 15 aprile, 20 giugno, 13 agosto, 20 ottobre e 16 dicembre 1937 per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista sull'art. 41 ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 155-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 652241 (serie I) di L. 320, n. 652291 (serie I) di L. 316, n. 910266 (serie II) di L. 316, n. 910357 (serie II) di L. 316, n. 755540 (serie III) di L. 316 e n. 500461 (serie V) di L. 316, rilasciate dall'Esattoria comunale di Castiglione delle Stiviere rispettivamente il 22 marzo, 15 aprile, 17

giugno, 12 agosto, 14 ottobre e 14 dicembre 1937 per il versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Bossoni Maria, Agostina e Caterina di Vittorio sull'art. 91 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Bossoni cav. Vittorio fu G. Battista pel ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 551918 (serie I) e 286818 (serie V) rispettivamente di L. 135 e 133, rilasciate il 30 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria consorziale di Castelfranco Veneto (Treviso) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Parisotti Mario, Romano, Anna, Salvina, Maria Genoveffa e Cecilia in Pauletti fu Giovanni, Marchioretti Angela fu Paolo vedova Parisotti (proprietari) e Marchioretti Angelo predetta e Parisotti Anna Sabina Maria e Genoveffa fu Giovanni (usufruttuari in parte) sull'art. 352 del ruolo terreni del comune di Riese.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti al denunziante Parisotti Romano fu Giovanni delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 749416 (II serie) di L. 416,65, rilasciata il 21 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di S. Roberto (Reggio Calabria) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Belmusto germani Antonio, Pietro, Caterina e Maria fu Francesco e madre Lucisano Palma usufruttuaria 1/5 » sull'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Belmusto Antonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 611935 (serie I) di L. 1300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pollenza (Macerata) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ranieri Giuseppe di Pietro » sull'art. 252 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ranieri Dalio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 158-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 611934 (serie I) di L. 2300, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pollenza (Macerata) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ranieri Dalio ed Angelo di Giuseppe proprietari intero ed usufruttuari di 9/10 e Ranieri don Benedetto fu Pietro usufruttuario 1/10 » sull'art. 251 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ranieri Dalio di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 159.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 785922 (VI serie) di L. 350, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Avellino per il versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Damiano Giuseppe ed altri sull'art. 163 del ruolo terreni del detto Comune, con delega a Graziano Giuseppa fu Carmine pe' ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 27943 (serie VI) di L. 116,65, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Salvi Pietro fu Giovanni » sull'art. 1603 fabbricati di detto Comune, con delega a Scoscini Angiola fu Valerio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 172474 (serie I) di L. 350, rilasciata il 19 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di S. Gregorio (Catania) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sciuto Salvatore fu Giuseppe » sull'art. 81 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Sciuto Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 90051 e 91122 (serie II), rispettivamente di L. 200 e 1000, rilasciate il 15 e 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Doeinch Maria fu Bernardo in Woodfin » sull'art. 2095 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Casali Sirio fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 391993 (serie I) di L. 520, rilasciata il 25 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Calatafimi (Trapani) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Rindello Ignazio di Rosario » sull'art. 982 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Rindello Vito fu Ignazio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 544819, 614136 (I serie), 566780 e 567744 (IV serie) dell'importo la prima di L. 220 e le altre di L. 216 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 1º luglio e 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zorzi Erminio di Fortunato sull'art. 2323 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Zorzi Erminio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 090580 (serie V) di L. 250, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Sostene (Catanzaro) pel pagamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gregoraci Antonio fu Carlo Cesare sull'art. 31 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Corapi Luigi di Nicola, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

1ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 898513 (serie I) di L. 117 rilasciata il 27 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Carbonara (Bari) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Partipilo Michele fu Luigi sull'art. 167 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Partipilo Michele fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 591689 (serie VII) di L. 200, rilasciata il 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Augusta (Siracusa) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amara Domenico fu Filippo sull'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega ad Amara Giuseppina di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 220703 (serie III) di L. 340,05 e n. 220704 (serie III) di L. 60, rilasciate rispettivamente il 22 luglio e il 1º agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Pago Veiano pel pagamento delle rate 1ª, 2ª e 3ª, e per differenza sulle rate stesse della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Polvere Gelsomina fu Donato sull'art. 95 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Polvere Gelsomina fu Donato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 870376 (serie III) di L. 666,65, rilasciata il 28 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Partanna (Trapani) pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Russo Antonino e Filippo fu Antonino » sull'art. 1027 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Restivo Giuseppe di Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 882864 (serie I) di L. 50 rilasciata il 5 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Nardò (Lecce) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siciliano Luigi fu Salvatore sull'art. 1024 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Siciliano Luigi fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 599871 e 600063 (serie I), dell'importo ciascuna di L. 100, rilasciate rispettivamente il 17 marzo e 17 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Chiaravalle (Ancona) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Di Marco Riccardo fu Rocco » sull'art. 274 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Di Marco Riccardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 619144 (I serie) di L. 183,50 rilasciata in data 19 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ascoli Piceno, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Adriano fu Dionisio sull'art. 452 del ruolo terreni di detto Comune.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Leoni Adriano fu Dionisio, all'uopo delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 290963 (serie III) di L. 283,30, rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Mulazzo (Massa) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Buttini avv. Ulrico fu Ernesto - Pontremoli » sull'art. 56 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Buttini Ulrico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Massa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 341490 (serie III) di L. 183,30 rilasciata in data 10 ottobre 1937 dalla Esattoria comunale di Velletri (Roma) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Petrella Italia fu Lorenzo e Marconi Giovanni di Gaspare sull'articolo 785 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Petrella Italia fu Lorenzo e Marconi Giovanni di Gaspare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 315728 (serie II) di L. 670 rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Tarquinia (Viterbo) pel pagamento di parte della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia (Agenzia di Tarquinia) sull'art. 12 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Cassa di risparmio di Civitavecchia (Agenzia di Tarquinia) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie I) n. 446900, dell'importo di L. 800, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Petralia Sottana per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (Immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardotto Giuseppe di Stefano, per l'art. 289, ruolo terreni, comune di Petralia Sottana, con delega allo stesso Gagliardotto Giuseppe fu Stefano per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 177.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 850923 (II serie) di L. 800 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Mogliano (Treviso) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Florentin Antonio fu Valentino sull'art. 49 del ruolo fabbricati del comune di Preganziol con delega a Florentin Antonio fu Valentino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 949735 di L. 940, rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Trani (Bari), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pinna Ugo fu Giacinto, sugli articoli 1616 (ruolo terreni) e 1364 (fabbricati) di detto Comune, con delega a Mongelli Giacinto fu Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 57913, 57925, 57939, 57949, 57962 e 57967 (serie II) di L. 116,70 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 marzo, 19 aprile, 18 giugno, 16 agosto, 19 ottobre e 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Ciceraie (Salerno) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siano Michele fu Germano e figlio Giuseppe sull'art. 86/897 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Siano Alfonso di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 129782 (serie II) di L. 220 rilasciata il 12 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, per l'art. 1341 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Langianni Antonio fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia la attestazione che terrà le veci, a tutti gli effetti, della quietanza suddetta.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato dell'ex cons. 5 per cento n. 19080 di annue L. 20, intestato a Coletta Vincenzina, Antonio, Luigi, Roberto, Amelia e Benedetto di Ernesto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Cervaro (Caserta).

Essendo tale certificato mancante della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 per cento n. 402568 di L. 35 intestato a Belluzzi Benedetta fu Secondo vedova Di Petracchi Agostino, domiciliata in Susa (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 21, scaduta il 1° luglio 1937, di L. 38,50, relativa al certificato n. 838862 del Consolidato 3,50 per cento (1906) intestata all'Ospizio maschile di San Giuseppe in Drovero (Cuneo).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, verrà provveduto al pagamento della predetta ricevuta mediante quietanza della signora Meinero Rita fu Francesco in Corino, quale tesoriere dell'Ente suddetto.

Roma, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 179114 (serie I) di L. 536 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Giarre (Catania) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Ditta « Nucifora Isidoro fu Salvatore e Cutuli Maria fu Sebastiano, coniugi » sull'art. 436 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Nucifora Isidoro fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie II) n. 130679 dell'importo di L. 1000, rilasciata il 27 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Signorini Annina, Ugo ed altri, per l'art. 1648 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Signorini Giuseppe fu Cesare.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso 187.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 540305 (serie I) di L. 250 rilasciata il 30 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Merano pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Alber Giovanni » sull'art. 4 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, sede di Merano, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 188

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 153462 (serie I) di L. 100 rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Biella pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta « Antoniotti Stefano fu Carlo », sull'art. 57 del ruolo fabbricati del comune di Prolungo, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, sede di Biella, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 264528 (serie I) di L. 700, rilasciata il 20 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Nicastro (Catanzaro) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ventura Vittorio di Eugenio », sull'art. 627 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Ventura Vittorio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sempre che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 823147 (serie V) di L. 800, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sabatini Rosa fu Pier Lorenzo, sull'art. 17030 del ruolo fabbricati con delega a Sabatini Rosa fu Pier Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 937778 dell'importo di L. 166, rilasciata il 22 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Bitetto, pel versamento della seconda rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scoppetta Saverio fu Domenico, per l'art. 675 ruolo terreno comune di Bitetto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi al portatore a Fazio Giuseppe di Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 192.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie IV) n. 834585 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 27 ottobre 1937 dalla Esattoria comunale di Turate, per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento Immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alberio Giuseppa fu Giovanni, usufruttuaria e Banfi Domenico, Felice, Natale, Angelo e Pierina fu Carlo per l'art. 9 del ruolo terreni del comune di Turate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Banfi Domenico fu Carlo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 193.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 626965 (serie I) di L. 100, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Grottammare (Ascoli Piceno), pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Brandi Francesco fu Pietro e fratello Emidio » sull'art. 22 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Pulcini Maria fu Emidio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 376566 (serie I) e 80579 (serie III), dell'importo ciascuna di L. 133,30, rilasciate rispettivamente il 26 giugno e 31 agosto 1937 dalla Esattoria comunale di Calascibetta (Enna) pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Giarratana Giuseppe fu Angelo » sull'art. 150 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Scillia Giuseppe fu Mariano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 195.

E' stata denunziata la sottrazione della quietanza n. 233013 (serie I) di L. 433,50, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di La Spezia per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Bruschetti Cesare fu Gio Batta » sull'art. 961 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Bruschetti Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza sottratta, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160342 (serie II) di L. 100, rilasciata il 12 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Firenze pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Corsini Tosca di Pio » sull'art. 5729 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Monte dei Paschi di Siena, sede di Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1743, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 777340 (serie IV) di L. 83, rilasciata il 17 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Ferrara pel pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Turati Alessandro fu Ambrogio sull'art. 1630 del ruolo terreni con delega a Turati Alessandro fu Ambrogio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 198.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 41601 (serie III) di L. 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Sansevero (Foggia), per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « De Girolamo Giuseppina fu Nazario usufruttuaria e Cota Felice di Michele proprietario » sull'art. 519 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cota Felice di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 199.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 272997 (serie II), 273612 (serie II) e 320766 (serie VI), di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 25 marzo, 28 aprile e 30 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Chieti pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tonelli Gemma di Alessandro sull'art. 965 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Tonelli Gemma di Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 200.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 748841 (serie III) di L. 266,65 rilasciata il 29 giugno 1937-XV dall'Esattoria comunale di Petriolo (Macerata) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Salvucci Domenico fu Luigi sull'art. 83 del ruolo terreni, con delega a Salvucci Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Macerata l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 238868 (serie III) di L. 466,60, rilasciata il 2 novembre 1937-XVI dall'Esattoria comunale di Siano (Salerno) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Nardi Sabato fu Sabato », sull'art. 175 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Nardi Sabato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 202.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie VI) n. 40621 dell'importo di L. 166,66 rilasciata il 12 ottobre 1937-XV, dall'Esattoria comunale di Livorno per versamento della quinta e sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, dovuta dalla ditta Persico Amato fu Luigi iscritta all'art. 4585 del ruolo fabbricati, comune di Livorno, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito allo stesso Persico Amato fu Luigi.

A norma e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute oppusizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751523 (serie V) di L. 133,30 rilasciata il 31 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) per il pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Ancona Anna di Sebastiano in Di Fronzo sull'art. 32 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Ancona Anna in Di Fronzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751524 (serie V) di L. 216,65 rilasciata il 31 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) per il pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Fronzo Andrea di Michele sull'art. 210 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Di Fronzo Andrea di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 751525 (serie V) di L. 183,30 rilasciata il 10 agosto 1937-XV dall'Esattoria comunale di Triggiano (Bari) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Guerra Giovanni di Vito sull'art. 299 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Di Fronzo Andrea per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 maggio 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1991)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Colliano, con sede in Colliano (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400 recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Colliano, società anonima con sede in Colliano (Salerno) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. cav. rag. Luigi Rispoli fu Raffaele è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Colliano, società anonima con sede in Colliano (Salerno), ed i signori Augusto Ottaviano Roma Carmine, D'Amato Carmine, Pecoraro Vincenzo e Rocco Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con tutti i poteri e le attribuzioni contemplate nel titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2125)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pieve di Porto Morone (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Lino Forni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia) ed i signori Zebedeo Canepari fu Albino, Cirillo Canepari fu Carlo e Francesco Marinoni fu Ernesto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1938 Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2127)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 11 posti di geometra aggiunto (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B* - grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio;

c) essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica per geometra rilasciato da un Regio Istituto tecnico per geometri, oppure diploma di abilitazione tecnica industriale per edili rilasciato da un Regio Istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per edili oppure diploma di abilitazione tecnica agraria rilasciato da un Regio Istituto tecnico per agrari, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rlasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza da un Regio Istituto tecnico (sezione agrimensura); diploma di perito agrario rilasciato da una Regia scuola agraria;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34 (compreso l'aumento di anni 4 di cui all'art. 3 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227);

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 39:

— per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

— per i legionari fiumani;

— per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

— per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

— per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 43:

— per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

— per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra il limite massimo di anni 34 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di un periodo di tempo pari a quello di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922 per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'Estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare - oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma - le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno o nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

d) indicare - limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato - il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal Presidente del Tribunale o dal Pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato; legalizzato dal competente Procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato questo ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6° titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale oppure in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal Provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° stato di famiglia - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi Universitari Fascisti oppure alla Gioventù Italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece, dal Segretario amministrativo o da un Vice Segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca amministrativa) dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare: o dal Podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice Segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dei prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere caso per caso - un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche - ove occorra - la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni

date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica in base al seguente programma e si svolgeranno con le modalità di cui al Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte.

1° Italiano. — Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.

2° Matematica. — Sulla base del programma dell'Istituto tecnico per geometri (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936).

3° Disegno. — Esecuzione di un disegno a carattere topografico o architettonico.

Prova orale.

Matematica. — Sul programma della prova scritta.

Fisica e chimica. — Sul programma dell'Istituto tecnico per geometri.

Estimo catastale. — (R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Contabilità dei lavori.

Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale. — Secondo i programmi dell'Istituto tecnico per geometri (R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Elementi di statistica, di diritto corporativo e sindacale.

Prova pratica.

Esercitazioni topografiche.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non s'intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una sia nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche o fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

— il Capo dell'Ufficio centrale del demanio del Ministero dell'aeronautica, presidente;

— due professori di Regio istituto tecnico industriale o di Regia scuola professionale di 3° grado, membri;

— un ufficiale superiore del corpo del Genio aeronautico, membro;

— un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,38 lorde, in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo.

Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2094)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 12 posti di disegnatore tecnico aggiunto (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù Italiana del Littorio;

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un Regio liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciata da un Regio istituto tecnico nautico oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio istituto d'arte, oppure diploma di licenza da una Regia accademia di belle arti, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli, rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di un Regio istituto tecnico (sezione fisico-matematica); licenza da un Regio istituto nautico; licenza da un Regio liceo artistico; licenza da un Regio istituto superiore per le industrie artistiche; licenza da una Regia accademia di Belle arti; licenza di Istituto industriale; licenza da un Regio istituto professionale di 3° grado;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 39:

— per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

— per i legionari fiumani;

— per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane e nelle località indicate dall'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

— per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

— per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 43:

— per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111); ovvero per gl'invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensione o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

— per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 34 di cui all'art. 2 eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di un periodo di tempo pari a quello di iscrizione antecedente al 28 ottobre 1922, per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla marcia su Roma;

2° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV, conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'Estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare, oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma, le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare se siano celibi o coniugati;

c) dichiarare di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

d) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo); ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6° titolo di studio di cui al precedente art. 2 in originale oppure in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento.

8° certificato della Federazione Provinciale Fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista, oppure ai Gruppi universitari fascisti, oppure alla Gioventù Italiana del Littorio, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece, dal Segretario amministrativo o da un Vice Segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto di libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice Segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai nel distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze Armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche, ove occorra, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al seguente programma e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte.

1. *Italiano.* — Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.

2. *Matematica.* — Sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale indirizzo specializzato per edili (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936).

3. *Disegno.* — Disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma dell'Istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, sopracitato).

Prova orale.

Matematica. — Programma della prova scritta.

Fisica. — Programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale indirizzo specializzato per edili (vedi R. decreto 7 maggio 1936, n 762, sopracitato).

Chimica. — Programma dell'Istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi R. decreto n. 762, sopracitato).

Elementi di statistica, di diritto corporativo e sindacale.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. In caso di parità di voti saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il capo dell'Ufficio centrale del demanio del Ministero dell'aeronautica, presidente;

due professori di Regio istituto tecnico industriale o di Regia scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del corpo del Genio aeronautico, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,38 lordo, in relazione del R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2095)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso-esame di Stato a 12 cattedre di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie scuole di avviamento professionale; dei concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica; degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio nelle scuole e negli istituti di istruzione media tecnica e degli esami di idoneità per l'insegnamento del latino, ecc., banditi coi decreti Ministeriali 24 marzo 1938-XVI.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali 24 marzo 1938-XVI pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* nn. 74 e 75 del 31 marzo e 1° aprile 1938-XVI;

Veduta la lettera dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1938-XVI, n. 1908-11-2/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche del concorso-esame di Stato a 12 cattedre di materie tecniche del tipo industriale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale (decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI), dei concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti medi e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica (decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI), degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica (decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI) e degli esami di idoneità per l'insegnamento del latino, ecc. (decreto Ministeriale 24 marzo 1938-XVI) banditi con i decreti Ministeriali sopra citati è stabilito come segue:

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
25- 6-1938	—	Esami di idoneità per l'insegnamento del latino.	Scritta
27- 6-1938 28- 6-1938	V. Avviamento.	*Regie scuole tecniche di avviamento professionale:* Materie tecniche tipo industriale artigiano.	Scritta, grafica
27- 6-1938 28- 6-1938	Segretario-economo.	Regie scuole tecniche industriali. Regi Istituti tecnici agrari. Regie scuole tecniche agrarie.	Scritta Scritta Scritta
29- 6-1938	Vice segretario	Regie scuole tecniche industriali.	Scritta
30- 6-1938	Applicato.	Regie scuole tecniche industriali.	Scritta
1- 7-1938	Prefetti di disciplina.	Regi Istituti tecnici agrari. Regie scuole tecniche agrarie.	Scritta Scritta
20- 8-1938	A - V. Matematica.	*Istituto tecnico industriale:* Matematica. *Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Matematica e disegno geometrico.	Scritta Scritta

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
20- 8-1938	A - VII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore). Chimica. *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia.	Scritta Scritta
21- 8-1938 22- 8-1938	A X. Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. *Istituto tecnico per geometri* (corso superiore): Costruzioni e disegno di costruzioni.	Scritta, grafica Scritta, grafica
21- 8-1938	C - I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio.	Scritta
22- 8-1938	C - II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura.	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo.	Scritta

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
		Istituto tecnico agrario:	
22- 8-1938	D - II Chimica e industrie agrarie.	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie.	Scritta
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica.	
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia.	
		Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.	
		Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per meccanici agrari:	
23- 8-1938	E - V Motori e macchine agricole.	Motori e macchine agricole.	Scritto, grafica
		Macchine per bonifica e irrigazione. Disegno professionale.	
		Istituto tecnico agrario:	
23- 8-1938 24- 8-1938	D - IV. Agricoltura.	Agricoltura.	Scritta, scritta
		Agricoltura, economia ed estimo rurale.	
		Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria	
		Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia.	
		Agricoltura, colture irrigue.	
		Istituto tecnico agrario:	
24- 8-1938 25- 8-1938	D - V. Economia ed estimo rurale.	Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario.	Scritta, scritta
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana.	
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione, contabilità in rapporto al tabacco.	
		Istituto tecnico agrario:	
25- 8-1938	D - XIII. Zootecnica.	Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezognosia, legislazione, zootecnica e casearia.	Scritta
		Istituto tecnico agrario:	
25- 8-1938	D - X Frutticoltura.	Frutticoltura, agricoltura.	Scritta
		Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori - Motoristi:	
25- 8-1938	E - VI Macchine di trasporto e motori.	Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale.	Scritto, grafica
		Scuola tecnica industriale per edili:	
26- 8-1938	E - X. Tecnologia, elementi di costruzioni - disegno professionale.	Tecnologia, elementi di costruzioni - Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale.	Grafica
		Disegno professionale.	

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
		Istituto tecnico industriale:	
26- 8-1938 27- 8-1938	F - V. Aerotecnica.	Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.	Scritta, grafica
		Scuola tecnica ad indirizzo industriale per falegnami-ebanisti:	
27- 8-1938	E - IX. Disegno professionale, tecnologia del legno.	Disegno professionale. Tecnologia - Disegno professionale.	Scritta, grafica
		Istituto tecnico industriale:	
27- 8-1938	F - I. Fisica.	Fisica.	Scritta
		Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:	
28- 8-1938	F - XVI. Tecnologia della filatura e della tessitura.	Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione.	Scritta
		Scuole tecniche ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami-ebanisti:	
28- 8-1938 29- 8-1938	E - VIII. Tecnologia e disegno professionale.	Tecnologia-Laboratorio tecnologico. Tecnologia-Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.	Scritta, grafica
		Istituto tecnico industriale:	
29- 8-1938	F - II. Fisica ed elettrotecnica.	Fisica - Elettrotecnica.	Scritta
		Scuola tecnica industriale per meccanici elettricisti:	
30- 8-1938 31- 8-1938	F - VI. Disegno tecnico.	Disegno.	Scritta, grafica
		Istituto tecnico industriale:	
30- 8-1938	F - VIII. Chimica e laboratorio.	Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica - Chimica analitica. Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica.	Scritta

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
		Istituto tecnico industriale per edili:	
1-8-1938 1-9-1938	F - XIII. Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche.	Grafica, grafica
		Istituti tecnici commerciali:	
31-8-1938	H - II. Geografia generale ed economica.	Geografia generale ed economica.	Scritta
		Istituto tecnico industriale per minerari:	
1-9-1938 2-9-1938	F - XI. Topografia e costruzioni.	Topografia ed esercitazioni. Costruzioni - Disegno.	Scritta, grafica
		Istituto tecnico nautico (corso superiore).	
1-9-1938	L - IV. Astronomia e navigazione.	Astrononomia, navigazione, oceanografia e metereologia.	Scritta
1-9-1838 2-9-1938	Tecnico agrario.	Regi istituti tecnici agrari.	Scritta scritta
		Istituto tecnico industriale per radiotecnici:	
2-9-1938	F - IV. Radiotecnica e laboratorio.	Radiotecnica generale - Strumenti misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radiotecniche.	Scritta
		Istituto tecnico nautico (corso superiore):	
2-9-1938	L - I. Lettere italiane.	Lettere italiane.	Scritta,
3-9-1938 4-9-1938	Maestra di laboratorio.	Regie scuole professionali femminili per la sartoria.	Scritta, grafica
		Istituto tecnico nautico (corso superiore):	
3-9-1938	L - V. Attrezzatura e manovra.	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale.	Scritta

DATA	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
		Scuola professionale femminile:	
3- 9-1938	M - I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia. Matematica, nozioni di contabilità.	Scritta
		Scuola professionale femminile:	
4- 9-1938 5- 9-1938	M - II. Disegno.	Disegno, nozioni di storia dell'arte.	Grafica, grafica
		Scuola di magistero professionale per la donna:	
4- 9-1938	N - I. Italiano, storia, geografia.	Italiano, storia e geografia.	Scritta
		Regi istituti tecnici industriali:	
4- 9-1938 5- 9-1938	Capofficina.	Fucinatore e per trattamenti tecnici.	Scritta, grafica
6- 9-1938 7- 9-1933	Capofficina.	Per le macchine utensili.	Scritta, grafica
		Scuola di magistero professionale per la donna:	
5- 9-1938	N - II. Scienze naturali, merceologia, agraria.	Scienze naturali, merceologia, agraria.	Pratica
		Scuola di magistero professionale per la donna:	
6- 9-1938 7- 9-1938 8- 9-1933	N - III. Disegno, storia dell'arte.	Disegno, storia dell'arte.	Scritta grafica grafica
		Scuola di magistero professionale per la donna:	
6- 9-1938	N - IV. Economia domestica, igiene.	Economia domestica, igiene.	Scritta
		Regie scuole tecniche industriali:	
8- 9-1938 9- 9-1938	Capofficina.	Aggiustaggio.	Scritta, grafica
8- 9-1938 9- 9-1938	Capofficina.	Edile.	Scritta, grafica
10- 9-1938 11- 9-1938	Capofficina.	Fabbro.	Scritta, grafica
12- 9-1938 13- 9-1938	Capofficina.	Fucinatore e trattamenti termici.	Scritta, grafica
12- 9-1938 13- 9-1938	Capofficina.	Macchine utensili.	Scritta, grafica
14- 9-1938 15- 9-1938	Capofficina.	Meccanico.	Scritta, grafica
14- 9-1938 15- 9-1938	Capofficina.	Falegname ebanista.	Scritta, grafica
16- 9-1938 17- 9-1938	Capofficina.	Manutentore di macchine per molini e pastifici.	Scritta, grafica
		Regi Istituti tecnici industriali:	
16- 9-1938 17- 9-1938	Sottocapi officina.	Aggiustaggio.	Scritta, grafica

Roma, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(2151)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.